

ACCORDO
PER IL SUBENTRO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO - INDIVIDUAZIONE DATA UNICA DI SUBENTRO

TRA

UNIACQUE S.P.A. (di seguito anche “Uniacque”) con sede legale in Bergamo, Via Delle Canovine, 21, CF, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo: 03299640163, R.E.A. BG – 366188, in persona dell'Amministratore delegato e Legale Rappresentate, dott. Pierangelo Bertocchi, munito di ogni necessario potere in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 11 dicembre 2020, da una parte.

E

CO.GE.I.DE. S.P.A., (di seguito anche “Cogeide”) con sede legale in Mozzanica (BG), Via Crema C.F, P.IVA, e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo: 02200370167, R.E.A. BG – 270630, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentate, Dott. Zendra Danilo, munito di ogni necessario potere come da verbale dell’assemblea dei soci della medesima società del 21/10/2019, dall’altra parte (insieme, le “Parti”).

PREMESSO CHE

- a) con deliberazione n. 4 del 20 marzo 2006 della Conferenza d'ambito veniva affidata ad Uniacque, quale Società a capitale interamente pubblico costituita dagli enti locali facenti parte dell'ambito in parola secondo il modello dell'*in house providing*, "la erogazione del servizio idrico integrato e la gestione delle infrastrutture e reti nell’A.T.O. di Bergamo, per la durata di anni trenta";
- b) con la medesima delibera da ultimo citata, la Conferenza d'ambito procedeva anche all'approvazione del contratto di servizio-tipo, come predisposto dalla Regione Lombardia ai sensi della L.R. 26/2003, da sottoscrivere ai fini di regolamentare le modalità di gestione delle reti e delle infrastrutture nonché le modalità di erogazione del servizio;
- c) con deliberazione n. 7 del 27 aprile 2007, la Conferenza d'ambito approvava

- alcune modifiche al predetto contratto di servizio, il quale veniva stipulato in data 4 giugno 2007 tra l'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale di Bergamo (di seguito anche "ATO") e Uniacque;
- d) in data 22 luglio 2016 con Delibera n° 41 il Consiglio Provinciale ha approvato la nuova Convenzione di Gestione e i relativi allegati, recependo le disposizioni normative e la Deliberazione 656/2015 AEEGSI;
 - e) in data 18 dicembre 2018 con Delibera n. 55, in data 28 ottobre 2020 con Delibera n. 31 e in data 21 settembre 2022 con Delibera n. 35, il Consiglio Provinciale ha approvato l'aggiornamento della Convenzione di Gestione e i relativi allegati, i quali, a seguito anche di trasmissione alla competente Autorità di regolazione centrale, sono stati sottoscritti tra le parti ATO ed Uniacque;
 - f) in detta nuova Convenzione sono altresì disciplinate le modalità di subentro nelle gestioni conformi che giungeranno a scadenza naturale nel corso di validità della concessione d'ambito;
 - g) l'Ufficio d'Ambito di Bergamo con delibera di Consiglio Provinciale n. 13 del 20/07/2017 ha approvato la salvaguardia della società Cogeide Spa e ha comunicato alla società il provvedimento prot. n. 2993 del 27/07/2017;
 - h) mediante provvedimento dell'Ufficio d'Ambito di cui sopra è stato comunicato alla società Cogeide Spa che: “in esito all'istruttoria avviata in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 4 del 22/03/2017, tenuto conto dei limiti negativi e conformativi del giudicato intervenuto sulle sentenze del TAR Lombardia, sezione distaccata di Brescia n. 242/2014 e n. 5236/2016 del Consiglio di Stato e considerato, altresì, il consolidamento degli effetti dell'organizzazione gestionale, che nel tempo ha garantito standard adeguati nello svolgimento dei servizi idrici affidati, in applicazione delle previsioni di cui all'art. 172, comma 2 del d.lgs n. 152/2006, si ritiene che Cogeide S.p.A. debba essere ammessa alla continuazione delle gestioni in essere sino alla scadenza individuata nelle convenzioni stipulate dai Comuni relativamente alla gestione dei servizi di Acquedotto, Fognatura e Depurazione nei comuni di: Arzago D'Adda, Bariano, Brignano Gera D'Adda, Calvenzano, Canonica D'Adda, Caravaggio, Casirate D'Adda, Fara Gera D'Adda, Fornovo S. Giovanni, Misano di Gera D'Adda, Morengo, Mozzanica, Pagazzano, Pontirolo Nuovo e Treviglio”;
 - i) di seguito si riportano le scadenze con riferimento alla gestione dei servizi idrici operati da Cogeide S.p.A. per 15 Comuni:

<i>Comune</i>	<i>Scadenza Acquedotto</i>	<i>Scadenza Fognatura</i>	<i>Scadenza Depurazione</i>
1 Arzago D'Adda	31.12.2021	31.12.2031	31.12.2030
2 Bariano	31.12.2020	31.12.2034	31.12.2030
3 Brignano Gera D'Adda	31.12.2021	31.12.2031	31.12.2030
4 Calvenzano	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2030
5 Canonica d'Adda	31.12.2019	31.12.2031	31.12.2030
6 Caravaggio	31.12.2028	31.08.2031	31.12.2030
7 Casirate d'Adda	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2030
8 Fara Gera d'Adda	31.12.2019	31.12.2031	31.12.2030
9 Fornovo San Giovanni	31.10.2020	31.12.2031	31.12.2030
10 Misano Gera D'Adda	31.12.2021	31.12.2031	31.12.2030
11 Morengo	31.12.2021	31.12.2031	31.12.2030
12 Mozzanica	31.07.2020	31.12.2031	31.12.2030
13 Pagazzano	31.01.2023	31.12.2031	31.12.2030
14 Pontirolo Nuovo	31.01.2031	31.01.2031	31.12.2030
15 Treviglio	31.12.2031	31.12.2031	31.12.2030

Cogeide S.p.A. dovrà consentire l'immediato subentro del gestore d'Ambito Uniacque S.p.A., alle scadenze indicate dalle convenzioni per ciascuna delle fasi rientranti nel s.i.i., da essa operata nei comuni elencati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

- j) all'art. 13.2 dell'*Accordo per la regolazione dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito di Bergamo e la Società Cogeide S.p.a.* ("Accordo"), sottoscritta tra Cogeide S.p.A. e l'Ufficio d'Ambito in data 17 giugno 2020, le Parti danno atto che il subentro nelle gestioni può essere anticipato per effetto dell'assunzione di accordi, tra la Società medesima e il Gestore d'Ambito Uniacque S.p.A., che devono soggiacere all'approvazione dell'Ufficio d'Ambito e dell'ARERA come previsto nella Convenzione in essere con il Gestore d'Ambito, i cui contenuti minimi obbligatori sono stati definiti dall'ARERA con delibera n. 656/2015 e recepiti nel testo della Convenzione approvato con Delibera di Consiglio provinciale n. 41 del 22/07/2016;
- k) all'art. 14.1, ultimo periodo, della "*Convenzione per la regolazione dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo e la società Uniacque S.p.A. affidataria della gestione delle reti e dell'erogazione dei servizi idrici in forma di Servizio Idrico Integrato*", è previsto che "*Rispetto alle gestioni conformi, tenuto altresì conto di quanto rappresentato alle premesse 5 e 5 bis con riferimento ai contenziosi ancora pendenti, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d'ambito subentrerà nella*

relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.” (“Convenzione di gestione”) sottoscritta

tra l’Ufficio d’Ambito e Uniacque S.p.A., ed è fatta salva la facoltà per il Gestore Uniacque di stipulare con Cogeide, eventuali accordi per il subentro anticipato;

- l) la diversità delle varie scadenze temporali delle concessioni di servizio salvaguardate rende particolarmente complesso, se non tecnicamente impraticabile, ipotizzare di organizzare e porre in essere un puntuale e tempestivo subentro in ciascuna delle attività di servizio;
- m) pertanto le Parti hanno avviato un confronto informale per individuare soluzioni idonee alla composizione delle rispettive aspettative sul piano economico, raggiungendo una modalità condivisa per accentrare e uniformare sul piano temporale le attività di subentro e passaggio di consegne con l’obiettivo di consentire il subentro anticipato del gestore affidatario d’Ambito Uniacque S.p.A. nella gestione dei servizi idrici in forma integrata;
- n) in particolare, le soluzioni individuate sono state ritenute dalle Parti coerenti con le previsioni di cui alle rispettive Convenzioni e in linea con il dato normativo attualmente vigente;

*

Tutto ciò premesso, le Parti, nell’ambito della più ampia attività di negoziazione da sviluppare per addivenire a compiutamente definire la disciplina del subentro gestione, stipulano e convengono quanto segue con valenza di impegno preliminare non revocabile.

*

Art. 1) Termine temporale unico del subentro.

1.1 Le Parti individuano il **30 giugno 2028** come data unica di scadenza di tutte le gestioni in luogo delle scadenze, riportate nella tabella di cui alla premessa i), originariamente individuate nei contratti di gestione stipulati tra Cogeide (gestore conforme uscente) e i Comuni originariamente affidanti, al fine di evitare i concambi economici tra gestore conforme uscente e gestore conforme subentrante (Uniacque S.p.A.) che possono derivare dall’anticipato e/o dal ritardato subentro di Uniacque S.p.A. nella gestione dei servizi idrici.

1.2 Le parti convengono quindi che a decorrere dal 01 luglio 2028 la gestione dei servizi idrici nei Comuni di cui alla premessa i), attualmente gestiti da Cogeide, sarà trasferita

in capo a Uniacque.

Art. 2) Regolazione degli effetti tariffari dovuti all'applicazione di un unico termine di subentro.

2.1 Cogeide applicherà agli utenti serviti la tariffa come definita dal Consiglio Provinciale e/o come approvata da ARERA secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente alla data del 31/12/2027 fino alla scadenza di cui all'art. 1, ovvero fino al 30/06/2028.

2.2 Uniacque applicherà agli utenti dei Comuni serviti sino ad allora da Cogeide, la tariffa come definita dal Consiglio Provinciale e/o come approvata da ARERA, secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente per le annualità 2028-2031 a decorrere dal 1/07/2028.

2.3 L'Ufficio d'Ambito determinerà per il gestore Uniacque la tariffa secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente per le annualità 2028-2031, per tutto il bacino complessivo incluso il nuovo territorio aggregato.

Art. 3) procedimento di definizione del VR del soggetto salvaguardato (Cogeide)

3.1 Il 1° luglio 2027 l'Ufficio d'Ambito attiverà il procedimento di definizione del VR Valore di Subentro, che si svolgerà secondo le modalità individuate specularmente nella Convenzione di Gestione e nell'Accordo che vengono qui di seguito integrate e condivise dalle Parti.

3.2 Entro 60 giorni d'avvio della procedura di definizione del VR da parte dell'Ufficio d'Ambito, il gestore uscente Cogeide formula la propria proposta di VR che dovrà essere corrisposto dal Gestore entrante Uniacque. L'ufficio d'Ambito delibera sulla proposta formulata da Cogeide entro i successivi 60 giorni e trasmette ad ARERA la propria determinazione per la verifica e per l'approvazione di competenza, che dovrà intervenire nei successivi 60 giorni.

3.3 In caso di disaccordo del Gestore uscente, in ordine alla determinazione del valore di subentro dovuto da Uniacque, effettuata dall'Ufficio d'Ambito, Cogeide può presentare le proprie osservazioni all'ARERA entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento dell'Ufficio d'Ambito, ed ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica ed approvazione.

3.4 Le Parti convengono che fermo restando il subentro di Uniacque nella gestione dei servizi il 1° luglio 2028, il pagamento del Valore residuo (VR) avverrà secondo le

modalità che verranno dettagliate nell'Accordo di cui all'art. 4, comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2029, termine espressamente qualificato dalle parti come essenziale, nella misura determinata e approvata dall'Ufficio d'Ambito e/o da ARERA. Nell'ipotesi in cui le determinazioni in punto di VR da parte di ARERA non intervengano nei 60 giorni di cui al punto 3.2, Uniacque sarà tenuta al versamento in favore di CogeiDe del VR così come definito dall'Ufficio d'Ambito, facendo salvo l'eventuale conguaglio che dovesse emergere da una tardiva (oltre il termine di 60 giorni di cui al punto 3.2) definizione del VR da parte di ARERA che implichi differenze rispetto al VR determinato dall'Ufficio d'Ambito ai sensi del punto 3.1 che precede.

3.5 L'Accordo di cui all'art. 4, dovrà altresì prevedere penali e/o fidejussioni a garanzia del pagamento del VR nei termini e con le modalità pattuite tra le parti nell'Accordo di subentro, e del passaggio effettivo della gestione dei servizi idrici da CogeiDe ad Uniacque nel termine del 01/07/2028 di cui all'art.1.

3.6 Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura, le Parti con comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata richiederanno all'Ufficio d'Ambito la revisione rispettivamente dell'art. 13 dell'Accordo e dell'art. 14 della Convenzione di Gestione e delle eventuali ulteriori disposizioni presenti nell'Accordo e nella Convenzione ad essi collegate, al fine di uniformarne i contenuti dell'Accordo e della Convenzione a quanto previsto e condiviso con la presente scrittura.

Art. 4) Altri impegni

4.1 Uniacque e CogeiDe si impegnano a stipulare entro il 30/06/2027, un "Accordo di Subentro nella gestione" che, oltre a dettagliare la procedura per il versamento del VR da parte del gestore Entrante al Gestore Uscente in accordo con le previsioni di cui alla presente scrittura, contenga altresì la disciplina del trasferimento del personale addetto, nonché del magazzino, del parco mezzi e di tutti i contratti strumentali al servizio in corso di esecuzione purché coerenti rispetto alle prassi commerciali per durata e importo e delle banche dati, utenze in particolare, necessarie alla gestione del servizio.

4.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che all'atto del subentro nella gestione dei servizi idrici Uniacque stipulerà con i Comuni attualmente serviti da CogeiDe il Contratto di concessione delle reti di cui allo schema approvato con la delibera di CdA n. 6 del 26/01/2022, uniformemente a quanto applicato a tutti i Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale di Bergamo

4.3 CogeiDe programmerà e realizzerà il Piano degli Interventi (PdI) fino alla scadenza

di cui all'art.1, secondo una programmazione condivisa con Uniacque SpA e approvata dall'Ufficio d'Ambito e dalla Conferenza d'Ambito.

4.4 Cogeide si impegna ad attivarsi affinché entro il 30 settembre 2023 la nuova scadenza individuata nell'art. 1 sia approvata dai Consigli Comunali dei 15 comuni da essa serviti, individuati nella tabella di cui alla premessa i); nello stesso termine Cogeide provvederà alla trasmissione all'Ufficio d'Ambito di tutte le deliberazioni assunte dai 15 Consigli comunali.

Art. 5) Buona fede e correttezza

5.1 Nell'esecuzione del presente accordo, fermi gli impegni irrevocabili qui assunti, le Parti si impegnano al rispetto della buona fede e correttezza e, pertanto, a risolvere bonariamente ogni e qualsivoglia controversia possa insorgere, anche ricorrendo alla negoziazione assistita ai sensi del D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014 prima di adire eventualmente l'Autorità giudiziaria.

*

Letto, approvato e sottoscritto.

Bergamo, 27 aprile 2023

UNIACQUE S.P.A.

Pierangelo Bertocchi

COGEIDE S.P.A.

Danilo Zendra

Sottoscrive la presente per quanto di competenza anche l'Ufficio d'Ambito di Bergamo in persona del Presidente, legale rappresentante *pro tempore*

Maria Grazia Capitano
